



Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA'
PARTECIPATE
Programmazione Bilancio Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 2234 DEL 02/12/2021

**OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 - art. 67 - CCNL 21.05.2018
 "Disciplina delle risorse decentrate".**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018, stipulato in data 21.05.2018 e precedenti;

RICHIAMATO preliminarmente il principio consolidato in materia, in base al quale la costituzione delle risorse non può formare oggetto di contrattazione integrativa, essendo riservata alla determinazione unilaterale dell'amministrazione, la quale provvede sulla base di proprie ed esclusive valutazioni, in relazione ai propri programmi di miglioramento dei servizi, nei limiti delle capacità di bilancio e soprattutto nel rispetto delle disposizioni di legge;

RILEVATO che:

- 1) l'Amministrazione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, approva il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale del comparto, al fine di consentire alla Delegazione Trattante di provvedere al riparto in sede di contrattazione con le OO.SS.;
- 2) il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 ha fissato, all'art. 67, i criteri per la costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- 3) le somme che costituiscono il fondo si distinguono in risorse stabili e variabili: le prime, acquisite al fondo, restano confermate anche per gli esercizi successivi, con i dovuti incrementi previsti dai CCNL; le seconde, quantificate annualmente, sono legate ad esigenze contingenti, alla capacità di spesa dell'ente e al recupero di eventuali risorse dovute ad economie degli anni precedenti, possono essere inserite nel fondo solo per l'esercizio finanziario di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al

trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

VISTO il DPCM 27 aprile 2020 il quale chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio, non essendoci state assunzioni;

CONSIDERATO che:

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
- la legge 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, la legge di stabilità 2015, approvata il 23 dicembre 2014, n. 190, in vigore dal 1° gennaio 2015, le circolari n. 1/2015 e del 27.03.2015 della Funzione Pubblica, hanno disciplinato e chiarito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale;

RILEVATO che sulla parte stabile del fondo, secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 07.03.2016, è stata effettuata una riduzione dello stesso in proporzione al personale cessato a qualunque titolo (pensionamenti, mobilità esterne, etc..) e che tale decurtazione è stata operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione;

RILEVATO, altresì, che nel fondo sono state portate in riduzione le somme relative al finanziamento del trattamento accessorio:

- > del personale operante nelle funzioni del Mercato del Lavoro e delle Politiche attive del Lavoro, il cui finanziamento è carico del Ministero del Lavoro e della Regione Campania e che alla data del 01.06.2018 è stato trasferito nei ruoli della Regione Campania;
- > del personale addetto all'esercizio delle funzioni Museo/Biblioteca delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L.R. n. 14/2015, il cui finanziamento è carico della Regione Campania;
- > del personale che ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L.R. n. 14/2015, è stato trasferito alla Regione Campania per l'esercizio delle funzioni non fondamentali;

DATO ATTO che il fondo dell'anno 2016, che rappresenta anche il tetto di spesa non superabile ai sensi del Lgs n. 75/2017, era pari a complessivi € 976.588,54, comprensivo dell'importo di € 1.528,26 quale differenziale retributivo sulle progressioni orizzontali attribuite ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali sulle posizioni iniziali - art. 67, comma 2, lett. b);

CONSIDERATO che:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL 21.5.2017 ha stabilito che, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21.5.2017 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative;
- l'importo così determinato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a), il fondo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere sull'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) il fondo è stato aumentato dell'importo pari all'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), le risorse sono state integrate dall'importo annuo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 67, comma 7 del CCNL 2016/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

RILEVATO che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con il parere n. 6 del 26 aprile 2018 sulle questioni di massima poste dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n.

9/2018/QMIG e dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 40/2018/QMIG., ha enunciato il seguente principio di diritto; *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*, ritenendo che le risorse che alimentano gli incentivi per le funzioni tecniche vanno collocate fuori dal tetto del salario accessorio;

VISTA la proposta di costituzione del fondo *“parte stabile” e “parte variabile”* relativa all’anno 2021 che nel suo complesso è pari ad € 1.295.933,17, comprensivo dell’importo pari ad € 190.950,00 per il finanziamento delle PP.OO. e dell’importo di € 250.000,00 per gli incentivi per le funzioni tecniche;

DATO ATTO che dal confronto del fondo per **l’anno 2021** (*risorse stabili e risorse variabili*), pari nel suo complesso ad **€ 1.295.933,17** e quello **dell’anno 2016**, pari ad **€ 976.588,54=**, risulta rispettata la previsione di cui al comma 2, art. 23, del D.Lgs. 75/2017, in quanto il fondo dell’anno 2021, **escludendo** le risorse per gli **incentivi per le funzioni tecniche** (€ 250.000,00) è pari ad € 963.557,50 inferiore, quindi, a quello dell’anno 2016 di € 976.558,54;

CONSIDERATO che:

- l’Ente non versa in situazione di dissesto;
- la Provincia ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2019 e che lo stesso, anche per l’anno 2020, risulta rispettato, come emerge dallo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 20/07/2021;
- nel bilancio dell’Ente approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 3 del 03.03.2021 è stata allocata la spesa per il personale, elaborata tenendo conto di tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- con deliberazione del Presidente n. 263 del 15/11/2021 sono state appostate in bilancio le risorse necessarie per l’incremento del fondo secondo quanto indicato nel prospetto Allegato A;
- l’incidenza della spesa del personale non è superiore al 50% delle spese correnti e che la Provincia, in applicazione delle leggi finanziarie degli ultimi anni, ha ridotto la spesa del personale in via generale;
- nell’anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

RILEVATO che l’adozione del presente atto non rivesta carattere discrezionale in quanto trattasi di mera applicazione di disposizioni di legge o contrattuali;

RICORDATO che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 25 del 18.02.2020 con la quale si modificava la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione decentrata integrativa;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

DATO ATTO, altresì, che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per la parte economica 2020 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs n. 165/2001, ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.295.933,17 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- 1) **di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2021, per un importo complessivo di € 1.295.933,17 (*risorse stabili e risorse variabili*), comprensivo delle somme non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, come da prospetto allegato "A" alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, il fondo costituito per l'anno 2021 (*risorse stabili e risorse variabili*), comprensivo delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative (€ 190.950,00) e **con esclusione delle risorse per gli incentivi per le funzioni tecniche (€ 250.000,00) e delle altre risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017**, indicate in dettaglio nel prospetto **allegato A**, è pari ad € 963.557,50 e quindi inferiore a quello dell'anno 2016;
- 3) **di precisare** che la presente costituzione del fondo 2021 potrà essere soggetta a revisione qualora intervengano modifiche normative o autorevoli interpretazioni e/o nuove disposizioni contrattuali che incidano sui criteri di calcolo utilizzati;
- 4) **di dare atto** che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2021, che sarà impegnato con successivi provvedimenti ai sensi dell'art. 183 TUEL, come modificato dal D. Lgs n. 126/2014;
- 5) **di attestare** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003;
- 6) **di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- 7) **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente ed ai componenti della Delegazione trattante di Parte Pubblica;
- 8) **di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento alle OO.SS. provinciali ed alla RSU aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)